



Siena, **19 AGO. 2008**

Ai Collaboratori ed Esperti Linguistici  
a tempo indeterminato e a tempo determinato

e, p.c.: Al Presidente del Centro Linguistico di Ateneo  
Alla RSU di Ateneo  
Alle OO.SS. di Ateneo

LORO SEDE

Prot.: 42587-Y11/11

**Oggetto: Assenze per malattia  
Decreto Legge n. 112 del 25.06.08.**

Come noto, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25.06.08 il Decreto Legge n. 112 (<http://www.camera.it/parlam/leggi/decreti/08112d.htm>), recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria", entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Questo provvedimento prevede numerosi interventi in materia di Pubblica Amministrazione e di lavoro pubblico, ed in particolare l'art. 71 detta nuove disposizioni in materia di assenze per malattia del personale ed il relativo trattamento economico.

Di seguito si riassumono le principali novità introdotte dal suddetto articolo alla luce anche della Circolare n. 7 del 17.07.2008 ([http://www.funzionepubblica.it/ministro/pdf/circolare\\_art71\\_DI112.rtf](http://www.funzionepubblica.it/ministro/pdf/circolare_art71_DI112.rtf).) con la quale il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Renato Brunetta, ha fornito alle Pubbliche Amministrazioni indicazioni circa l'applicazione della nuova disciplina.

- 1. Trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia:** per i periodi di assenza per malattia di qualsunque durata (ad esclusione delle assenze dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o day hospital, nonché per assenze relative a patologie gravi che richiedono terapie salvavita), nei primi dieci giorni è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Non appena perverranno i necessari chiarimenti, provvederemo a comunicare quali siano le voci retributive assoggettate a tale decurtazione, inviando apposito avviso al personale, e ad effettuare i relativi conguagli per i periodi successivi alla data di entrata in vigore del Decreto Legge (25 giugno 2008).
- 2. Modalità per la presentazione della certificazione medica:** in caso di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a 10 giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare (ossia dal terzo) "l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante

*presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica". Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere n. 45/2008 del 4 luglio 2008, ha chiarito che la certificazione medica giustificativa dell'assenza può essere rilasciata anche dai medici di base che, sotto questo aspetto, sono equiparati alle strutture pubbliche e possono provvedere al rilascio della certificazione per incapacità temporanea al lavoro del dipendente: per tali assenze non potranno pertanto essere accettate quali giustificativi certificazioni rilasciate da medici liberi professionisti non convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale.*

Si evidenzia che la produzione del certificato medico, non è derogabile in alcun caso, neanche qualora il lavoratore, se pur per ragioni indipendenti dalla propria volontà, si trovasse nella momentanea impossibilità di ottenere la certificazione necessaria: ciò, in conformità a quanto già previsto dalla Direttiva n. 8 del 06.12.07 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, dove viene introdotta la necessità di consegnare all'amministrazione il certificato di malattia anche per le assenze di un solo giorno di malattia, ed a modifica di quanto invece previsto dall'articolo 28, comma 3, del CCI sull'orario di lavoro del 7.12.2004.

Per quanto attiene i tempi per la produzione del certificato, continua a valere quanto previsto dal CCNL e dal citato CCI: *"qualora l'assenza dipenda da malattia, ovvero da sua eventuale prosecuzione, il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa e con l'indicazione della sola prognosi, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo".*

3. **Verifica di controllo dello stato di malattia:** il D.L. 112/08 e la relativa circolare del Ministro Brunetta, impongono alle amministrazioni di appartenenza del lavoratore di disporre sempre il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, se pur tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative, tramite richiesta della visita fiscale.

Sono stabilite fasce orarie più ampie di reperibilità per le visite mediche di controllo, che sono effettuate dalle Aziende Sanitarie Locali dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 20:00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi ed i festivi.

Al fine di permettere l'inoltro per tempo ai soggetti competenti ad effettuare le visite fiscali che la legge impone all'amministrazione di disporre, ogni dipendente in caso di assenza per malattia, ad integrazione dei doveri già previsti dal CCNL e dal CCI in materia, sopra ricordato, è tenuto a:

- avvertire tempestivamente il Presidente del Centro Linguistico, **entro la prima ora di servizio** dall'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica l'assenza, per permettergli di organizzare il servizio in modo da non arrecare disagi all'utenza.
- segnalare entro gli stessi termini temporali di cui al punto precedente l'assenza all'*Ufficio Amministrazione Personale Docente*, precisando l'**indirizzo presso cui è degente** e reperibile nell'arco delle fasce orarie sopra ricordate, in particolare se diverso dal domicilio conosciuto dall'amministrazione. È altresì obbligatoria la segnalazione della variazione di tale indirizzo, anche se temporanea e dovuta a comprovate esigenze di allontanarsi dal domicilio stesso durante il periodo di malattia, anche per visite mediche o cure. In mancanza di tale segnalazione verrà considerata a questo fine la residenza anagrafica in possesso dell'Amministrazione.

La segnalazione può avvenire:

- telefonicamente al numero 0577-232208 o lasciando un messaggio nella segreteria telefonica attiva negli orari in cui gli operatori sono assenti o occupati
- tramite fax al numero 0577-232230
- tramite mail all'indirizzo <uff\_perdocente@unisi.it>